

CAMERA DEI DEPUTATI N. 417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, PUCCI, BELUSSI ERNESTA, CATTANEI, GAVA,
GIGLIA, TESINI GIANCARLO, FEDERICO, PERRONE,
USELLINI, FIORET, SCALIA, ZAMBERLETTI, BALESTRAC-
CI, FOTI, MANFREDI MANFREDO**

Presentata il 25 luglio 1979

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1974, n. 355, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, ha imposto ai dipendenti pubblici aventi diritto a fruire dei benefici combattentistici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (aumento di servizio da 7 a 10 anni ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza), gravi limitazioni e sperequazioni all'esercizio di tale diritto.

Le principali limitazioni si concretizzano:

- 1) presentazione della domanda entro un termine ristretto e perentorio;
- 2) irrevocabilità della domanda;
- 3) fissazione da parte dell'amministrazione della data di collocamento a riposo

secondo contingenti e date prestabiliti, con criteri illustrati con la circolare ministeriale n. 45906/8.7 del 23 settembre 1974 pervenuta alle amministrazioni solo pochi giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, senza tenere alcun conto delle aspirazioni e delle esigenze degli interessati.

Le gravi sperequazioni, invece, hanno dato luogo a trattamenti diversi e contrastanti se non addirittura non ugualmente onerosi in situazioni identiche.

Per di più molti ex combattenti non hanno presentato domanda oppure l'hanno presentata indicando una data di loro piacimento per il collocamento a riposo e, pertanto, non hanno potuto usufruire dei benefici che prima della citata legge 14

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agosto 1974, n. 355, erano stati concessi senza alcuna limitazione.

Tali limitazioni e sperequazioni sono state sanate per il personale civile della pubblica sicurezza e per i militari appartenenti alle forze dell'ordine con decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, in base alla quale è stata disposta la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato.

In occasione della discussione di detto disegno di legge, il 28 gennaio ed il 3 febbraio 1976, la Camera dei Deputati ed il Senato approvarono un ordine del giorno che « impegna il Governo ad estendere i benefici ed i termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato oppure per la presentazione delle domande per fruire dei benefici in questione, anche a tutti gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che hanno necessità analoghe a quelle indicate nel citato decreto e che hanno subito le rilevanti ingiustizie, per la mutata disciplina sopravvenuta della legge 24 maggio

1970, n. 366, e per il mancato computo dei sette e dieci anni previsti dall'articolo 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 366, ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di anzianità di servizio ».

Questo ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione, in entrambi i rami del Parlamento.

Non vi è quindi motivo di non estendere la disposizione contenuta nella più volte citata legge 7 febbraio 1976, n. 25, a tutti gli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, e ciò al fine di evitare il depauperamento di personale esperto e qualificato e sia per tentare un parziale recupero di dipendenti che potranno ancora continuare, rimanendo in servizio, a dare un notevole contributo derivante dalla loro lunga esperienza, senza dovere rinunciare alle provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutte le sopraesposte considerazioni si ritiene giustificata, equa e legittima la presente proposta di legge e si ha fiducia nell'approvazione con procedura di urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati possono, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingentii dei collocamenti a riposo già stabiliti ai

sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

I dipendenti che non hanno presentato domanda o avendola presentata, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per qualsiasi motivo, possono chiedere il collocamento a riposo agevolato.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 già collocato a riposo può essere riammesso in servizio nello stesso grado e con lo stesso stato economico precedente al collocamento in quiescenza, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove sia stata già corrisposta l'indennità di buonuscita, questa deve essere restituita all'ente erogante.

I dipendenti che chiederanno la revoca della domanda di collocamento a riposo o la riassunzione in servizio potranno reiterare la domanda di collocamento a riposo agevolato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.